SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1967)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 settembre 1986, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **1753, 3103, 3184, 3314** *e* **3327**)

d'iniziativa dei deputati PATUELLI (1753); BARBERA, PIRO, CODRIGNANI, FERRI, FINCATO GRIGOLETTO, BOSI MARAMOTTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, OLIVI, SARTI Armando e ZANGHERI (3103); TESINI, ANDREATTA e CASINI Pier Ferdinando (3184); BERSELLI (3314); GUERZONI (3327)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 settembre 1986

Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del IX centenario della sua fondazione è concesso alla Università degli studi di Bologna « Alma Mater Studiorum » un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel triennio 1986-1988.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente articolo è devoluto:

a) ad iniziative riguardanti: l'organizzazione e l'attuazione, anche in collaborazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di manifestazioni, celebrazioni, congressi, seminari e convegni di studio e attività editoriali; le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei; la storia delle organizzazioni studentesche; i rapporti tra università e società civile; aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

b) al recupero (anche edilizio), al restauro, al riordino ed alla collocazione in idonee sedi di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, ed in genere culturale, dell'Università di Bologna e alla sua apertura ed esposizione al pubblico nonchè ad iniziative divulgative e didattiche, anche attraverso l'allestimento di mostre finalizzate alla valorizzazione presso la pubblica opinione del ruolo scientifico dell'Università;

c) al finanziamento di un Seminario internazionale permanente sulla formazione superiore degli studenti e sul rapporto tra definizione dei *curricula* e processi dell'innovazione, e all'organizzazione di periodici « Colloqui internazionali sulla didattica universitaria e sulla condizione giovanile », con particolare attenzione per le università dei Paesi in via di sviluppo. Nell'ambito della organizzazione e della gestione di tali iniziative dovrà essere garantita una partecipazione della componente studentesca;

d) all'istituzione in Bologna di un Centro internazionale di ricerca sulla storia delle università, della scienza e delle istituzioni di alta cultura;

e) all'erogazione di premi annuali intitolati all'« Alma Mater Studiorum » da erogarsi a ricercatori particolarmente meritevoli che non abbiano superato il 40° anno di età, secondo criteri di rotazione disciplinare determinati dal Senato Accademico.

2. Per il finanziamento del Centro internazionale di cui alla lettera *d*), per lo svolgimento del Seminario e dei Colloqui di cui alla lettera *c*) e per quanto previsto dalla lettera *e*) del precedente comma è disposto, a partire dall'esercizio 1988, uno stanziamento annuo di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. È istituito un Comitato promotore composto dal Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, dai Ministri per la ricerca scientifica e per i beni culturali e ambientali, dal presidente della regione Emilia-Romagna, dal sindaco di Bologna e dal rettore dell'Università di Bologna, con il compito di formulare indirizzi generali per la ripartizione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Per potenziare lo scambio di ricercatori e di esperienze scientifiche tra le università italiane e straniere, nonchè per svolgere opera di formazione permanente ai più alti livelli scientifici e didattici, l'Università di Bologna è autorizzata a costituire, con enti pubblici e privati, un consorzio operante secondo le norme del codice civile.

2. Il consorzio ha sede presso l'Università di Bologna e, per l'assolvimento delle proprie finalità, si avvale della consulenza di un comitato scientifico costituito: dal presidente della Conferenza europea dei rettori, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente della Conferenza italiana dei rettori, dal rettore dell'Università di Bologna e da tre scienziati, italiani o stranieri, nominati, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per la ricerca scientifica e dal Segretario internazionale Premi Nobel.

3. Il consorzio stipula convenzioni con università straniere e attribuisce a studiosi stranieri di comprovata competenza scientifica contratti di diritto privato per il potenziamento della ricerca e dell'insegnamento nell'Ateneo di Bologna.

4. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ai conferenti capitali e beni a fondazioni, anche di nuova costituzione, che abbiano ad oggetto attività di ricerca scientifica destinate ad utilizzare, in via prevalente, personale e strutture di ricerca dell'Università di Bologna, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 6.

Art. 5.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per una somma pari a 3 miliardi di lire per il 1986, 3 miliardi di lire per il 1987 e 4 miliardi di lire per il 1988.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2, purchè non eccedenti il 30 per cento del totale, possono essere utilizzate dall'Università di Bologna, sentito il Comitato promotore, per il potenziamento di strutture di ricerca in settori in cui l'Università stessa si è distinta nei secoli.

Art. 6.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuate, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Università di Bologna per le celebrazioni del suo IX centenario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono altresì soggette alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 50.000.

2. Le liberalità a favore dell'Università di Bologna, effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma precedente, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dal secondo comma, lettera *c*), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna nel periodo e per i fini di cui al primo comma sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 3 miliardi per il 1986, in lire 3 miliardi per il 1987 e in lire 4 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. All'onere annuo di 1 miliardo di lire, derivante dall'attuazione del secondo comma dell'articolo 2, si provvede, per il 1988, a carico della corrispondente quota dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856, voce « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986.